

## **LA GESTIONE DEI RIFIUTI ALLA LUCE DEL NUOVO T.U. AMBIENTALE: LA FASE TRANSITORIA**

**A cura della Dott.ssa Valentina Vattani**

Con l'ultimo passaggio in Consiglio dei Ministri è stato definitivamente approvato il decreto legislativo recante le nuove *Norme in materia ambientale* che entrerà ufficialmente in vigore con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Tuttavia, prima che la riforma ambientale possa trovare piena applicazione, sarà necessario attendere l'emanazione dei numerosi provvedimenti di attuazione; nel frattempo, perciò, le materie oggetto di decreti attuativi e regolamenti continueranno ad essere disciplinate secondo le vecchie disposizioni. Si deve, inoltre, tenere conto che le Regioni hanno già preannunciato un ricorso alla Corte costituzionale per censurare alcuni profili di incostituzionalità rilevati nel nuovo testo legislativo e che, per alcune questioni recepite da TU ambientale, sono attualmente in corso delle procedure di infrazione da parte della Commissione europea (come, ad esempio, per la restrizione della nozione di rifiuto con riferimento alle terre da scavo [causa C-2005/194]): è quindi probabile che lo stesso decreto legislativo in materia ambientale possa subire anche significativi cambiamenti.

La parte quarta del nuovo TU ambientale disciplina la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati (anche in attuazione delle direttive comunitarie sui rifiuti, sui rifiuti pericolosi, sugli oli usati, sulle batterie esauste, sui rifiuti di imballaggio, sui policlorobifenili (PCB), sulle discariche, sugli inceneritori, sui rifiuti elettrici ed elettronici, sui rifiuti portuali, sui veicoli fuori uso, sui rifiuti sanitari e sui rifiuti contenenti amianto). Al riguardo si dispone che le Regioni e le Province autonome debbano adeguare i rispettivi ordinamenti alle disposizioni di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema contenute nel suddetto decreto entro **1 anno** dalla data di entrata in vigore dello stesso.

I provvedimenti attuativi del d. lgs. n. 22/1997 continuano ad applicarsi sino alla data di entrata in vigore dei corrispondenti provvedimenti attuativi previsti dalla parte quarta del nuovo decreto legislativo. Sono, inoltre, fatte salve le disposizioni specifiche, particolari o complementari,

conformi ai principi di cui alla parte quarta del nuovo decreto, adottate in attuazione di direttive comunitarie che disciplinano la gestione di determinate categorie di rifiuti.

A seguire si riporta uno schema con l'indicazione dei provvedimenti di attuazione e regolamentari che dovranno essere adottati e la corrispondente disciplina che si applica nella fase transitoria di passaggio dalla vecchia alla nuova normativa:

<b>I REGISTRI DI CARICO E SCARICO</b>	
<b>Provvedimenti di attuazione da emanare</b>	<b>Fase transitoria</b>
La disciplina di carattere nazionale relativa alla tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti è definita con <b>decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio</b> da emanarsi entro <b>sessanta</b> giorni dall'entrata in vigore della parte quarta del nuovo decreto legislativo in materia ambientale.	Sino all'emanazione del citato decreto continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al <b>decreto del Ministro dell'ambiente 1° aprile 1998 n. 148</b> e di cui alla <b>circolare del Ministro dell'ambiente del 4 agosto 1998</b> .  Si deve, tuttavia, tenere presente che il nuovo decreto legislativo prevede che nell'Allegato 6.C1, sezione III, lettera c), del decreto del Ministro dell'ambiente 1° aprile 1998, n. 148, dopo le parole " <i>in litri</i> " la congiunzione " <i>e</i> " è sostituita dalla disgiunzione " <i>o</i> ".
<b>IL TRASPORTO DEI RIFIUTI</b>	
<b>Provvedimenti di attuazione da emanare</b>	<b>Fase transitoria</b>
La definizione del modello e dei contenuti del formulario di identificazione e le modalità di numerazione, di vidimazione e di gestione dei formulari di identificazione, nonché la disciplina delle specifiche responsabilità del produttore o detentore, del trasportatore e del destinatario dovranno essere fissati con <b>decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio</b> .	Sino all'emanazione del citato decreto continuano ad applicarsi le seguenti disposizioni:  a) relativamente alla definizione del modello e dei contenuti del formulario di identificazione, si applica il <b>decreto del Ministro dell'ambiente 1° aprile 1998, n. 145</b> ;  b) relativamente alla numerazione e vidimazione, i formulari di identificazione devono essere numerati e vidimati dagli uffici dell'Agenzia

	delle Entrate o dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura o dagli uffici regionali e provinciali competenti in materia di rifiuti e devono essere annotati sul registro IVA acquisti. La vidimazione dei predetti formulari di identificazione è gratuita e non è soggetta ad alcun diritto o imposizione tributaria.
<b>SPEDIZIONI TRANSFRONTALIERE</b>	
<b>Provvedimenti di attuazione da emanare</b>	<b>Fase transitoria</b>
<p>Con <b>decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio</b>, di concerto con i Ministri delle attività produttive, della salute, dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture e dei trasporti, nel rispetto delle norme del Regolamento (Cee) n. 259 del 1 febbraio 1993 dovranno essere disciplinati:</p> <p>a) i criteri per il calcolo degli importi minimi delle garanzie finanziarie da prestare per le spedizioni dei rifiuti, di cui all'articolo 27 del predetto Regolamento Cee; tali garanzie sono ridotte del 50% per le imprese registrate ai sensi del regolamento CE n. 761/2001, del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001 (Emas), e del 40% nel caso di imprese in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma Uni En Iso 14001;</p> <p>b) le spese amministrative poste a carico dei notificatori ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 1 del Regolamento Cee;</p> <p>c) le specifiche modalità per il trasporto dei rifiuti nello Stato della Città del Vaticano e nella Repubblica di San Marino;</p> <p>d) le modalità di verifica dell'applicazione del principio di prossimità per i rifiuti destinati a smaltimento.</p>	Sino all'emanazione del citato decreto continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al <b>decreto interministeriale 3 settembre 1998, n. 370</b> .

<b>LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI</b>	
<b>Attività da porre in essere</b>	<b>Fase transitoria</b>
<p>Al fine dell'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il termine di <b>dodici mesi</b> dalla data di entrata in vigore della parte quarta del nuovo decreto legislativo, debbono disciplinare le forme e i modi della cooperazione tra gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito territoriale ottimale (ATO), prevedendo che gli stessi enti costituiscano le <b>Autorità d'ambito</b> .</p> <p>L'Autorità d'ambito è una struttura dotata di personalità giuridica, costituita in ciascun ATO delimitato dalla competente regione, alla quale gli enti locali partecipano obbligatoriamente ed alla quale è trasferito l'esercizio delle loro competenze in materia di gestione integrata dei rifiuti.</p> <p>L'Autorità d'ambito organizza il servizio e determina gli obiettivi da perseguire per garantirne la gestione secondo criteri di efficienza, di efficacia, di economicità e di trasparenza; a tal fine deve essere adottato un apposito <b>Piano d'ambito</b>.</p>	<p>I soggetti che esercitano il servizio, anche in economia, alla data di entrata in vigore della parte quarta del nuovo decreto legislativo, continuano a gestirlo fino alla istituzione e organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti da parte delle Autorità d'ambito.</p>
<b>L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI</b>	
<b>Attività da porre in essere</b>	<b>Fase transitoria</b>
<p>L'Autorità d'ambito aggiudica il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani mediante gara disciplinata dai principi e dalle disposizioni comunitarie, secondo i criteri di cui all'articolo 113, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché con riferimento all'ammontare del corrispettivo per la gestione svolta, tenuto conto delle garanzie di carattere tecnico e delle precedenti esperienze specifiche dei concorrenti.</p>	<p>l'Autorità d'ambito dispone i nuovi affidamenti entro <b>sei</b> mesi dall'entrata in vigore della parte quarta del nuovo TU ambientale; tenuto conto che la scadenza prefissata per la cessazione delle concessioni rilasciate con procedure diverse dall'evidenza pubblica è prevista per il 31/12/2006 (art. 133, comma 15 <i>bis</i>, d. lgs. n. 267/2000).</p> <p>Qualora l'Autorità d'ambito non provveda nei termini ivi stabiliti, il Presidente della Giunta</p>

<p>Mediante <b>decreti ministeriali</b> il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio deve adottare i <b>regolamenti</b> che definiscono una griglia di valutazione per la comparazione delle diverse offerte.</p> <p>Gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali di proprietà degli enti locali già esistenti al momento dell'assegnazione del servizio sono conferiti in comodato ai soggetti affidatari del medesimo servizio.</p> <p>I nuovi impianti vengono realizzati dal soggetto affidatario del servizio o direttamente (ai sensi dell'articolo 113, comma 5-ter, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove sia in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente), o mediante il ricorso alle procedure di cui alla legge 11 febbraio 1994, n. 109 (recante <i>La nuova legge quadro in materia di lavori pubblici</i>), ovvero secondo lo schema della finanza di progetto di cui agli articoli 37bis e seguenti della predetta legge n. 109 del 1994.</p>	<p>regionale esercita, dandone comunicazione al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e all'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti, i <b>poteri sostitutivi</b>, nominando un commissario "ad acta" che avvia entro quarantacinque giorni le procedure di affidamento, determinando le scadenze dei singoli adempimenti procedurali.</p> <p>Ed ancora; se il commissario regionale non provvede nei termini così stabiliti, spettano al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio i poteri sostitutivi preordinati al completamento della procedura di affidamento.</p>
<p><b>LE MISURE PER INCREMENTARE LA RACCOLTA DIFFERENZIATA</b></p>	
<p><b>Provvedimenti di attuazione da emanare</b></p>	<p><b>Fase transitoria</b></p>
<p>In ogni ambito territoriale ottimale deve essere assicurata una raccolta differenziata dei rifiuti urbani pari alle seguenti percentuali minime di rifiuti prodotti:</p> <p>a) almeno il 35 % entro il 31 dicembre 2006; b) almeno il 45 % entro il 31 dicembre 2008; c) almeno il 65 % entro il 31 dicembre 2012.</p> <p>Con <b>decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio</b> di concerto con il Ministro delle attività produttive d'intesa con la Conferenza Unificata, vengono stabilite la metodologia ed i criteri di calcolo delle percentuali di raccolta differenziata stabilite dal</p>	<p>Sino all'emanazione del citato decreto continua ad applicarsi la disciplina attuativa di cui all'articolo 3, commi dal 24 al 40, della <b>legge 28 dicembre 1995, n. 549</b>.</p>

<p>nuovo TU ambientale, nonché la nuova determinazione del coefficiente di correzione di cui all'articolo 3, comma 29 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 in relazione al conseguimento degli obiettivi indicati dalla nuova normativa.</p> <p>Le regioni tramite apposita legge, e previa intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, possono indicare maggiori obiettivi di riciclo e recupero.</p>	
<b>LA TARIFFA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI</b>	
<b>Provvedimenti di attuazione da emanare</b>	<b>Fase transitoria</b>
<p>Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle attività produttive, sentita la Conferenza Stato regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e le istanze rappresentative delle categorie economiche e dei soggetti interessati, disciplina, con apposito <b>regolamento</b> da emanarsi entro <b>sei mesi</b> dalla data di entrata in vigore della parte quarta del nuovo decreto legislativo, i criteri generali sulla base dei quali vengono definite le componenti dei costi e viene determinata la tariffa.</p> <p>Le Autorità d'ambito approvano e presentano all'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti il piano finanziario e la relativa relazione redatta dal soggetto affidatario del servizio di gestione integrata.</p> <p>Entro quattro anni dalla data di entrata in vigore del regolamento dovrà essere gradualmente assicurata l'integrale copertura dei costi.</p>	<p>Sino alla emanazione del citato regolamento e fino al compimento degli adempimenti per l'applicazione della tariffa continuano ad applicarsi le discipline regolamentari vigenti.</p>
<b>LA DETERMINAZIONE DELLE ATTIVITÀ E DELLE CARATTERISTICHE DEI RIFIUTI PER L'AMMISSIONE ALLE PROCEDURE SEMPLIFICATE</b>	
<b>Provvedimenti di attuazione da emanare</b>	<b>Fase transitoria</b>
Con <b>decreti del Ministro dell'ambiente e della</b>	Sino all'emanazione dei citati decreti,

<p><b>tutela del territorio</b> di concerto con i Ministri delle attività produttive, della salute e, per i rifiuti agricoli e le attività che danno vita ai fertilizzanti, con il Ministro delle politiche agricole e forestali, sono adottate per ciascun tipo di attività le norme che fissano i tipi e le quantità di rifiuti e che stabiliscono le condizioni in base alle quali le attività di smaltimento di rifiuti non pericolosi, effettuate dai produttori nei luoghi di produzione degli stessi, e le attività di recupero di cui all'Allegato C alla parte quarta del nuovo decreto legislativo sono sottoposte alle procedure semplificate.</p> <p>Con la medesima procedura si provvede all'aggiornamento delle predette norme tecniche e condizioni.</p> <p>Tali disposizioni possono essere adottate anche tramite accordi di programma, nel rispetto degli orientamenti comunitari in materia.</p>	<p>relativamente alle attività di recupero, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai <b>decreti del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998 e 12 giugno 2002, n. 161</b></p>
--	---

Con successivi **decreti ministeriali** dovranno, poi, essere adottate le norme regolamentari e tecniche relative alle materie di competenza dello Stato di cui al comma 2, art. 195, del nuovo TU ambientale.

Nello specifico, dovranno essere adottati i provvedimenti relativi a :

- a) l'indicazione dei criteri e delle modalità di adozione, secondo principi di unitarietà, completezza e coordinamento, delle norme tecniche per la gestione dei rifiuti, dei rifiuti pericolosi e di specifiche tipologie di rifiuti, con riferimento anche ai relativi sistemi di accreditamento e di certificazione;
- b) l'adozione delle norme e delle condizioni per l'applicazione delle procedure semplificate;
- c) la determinazione dei limiti di accettabilità e delle caratteristiche chimiche, fisiche e biologiche di talune sostanze contenute nei rifiuti in relazione a specifiche utilizzazioni degli stessi;
- d) la determinazione e la disciplina delle attività di recupero dei prodotti di amianto e dei beni e dei prodotti contenenti amianto;

- e) la determinazione dei criteri qualitativi e quali-quantitativi per l'assimilazione, ai fini della raccolta e dello smaltimento, dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, derivanti da enti e imprese esercitate su aree con superficie non superiore ai 150 metri quadri nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti, o superficie non superiore a 250 metri quadri nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti;
- f) l'adozione di un modello uniforme del certificato di avvenuto smaltimento rilasciato dal titolare dell'impianto che dovrà indicare per ogni carico e/o conferimento la quota smaltita in relazione alla capacità autorizzata annuale dello stesso impianto;
- g) la definizione dei metodi, delle procedure e degli standard per il campionamento e l'analisi dei rifiuti;
- h) la determinazione dei requisiti e delle capacità tecniche e finanziarie per l'esercizio delle attività di gestione dei rifiuti, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle garanzie finanziarie a favore delle regioni;
- i) la riorganizzazione e la tenuta del Catasto nazionale dei rifiuti;
- l) la definizione del modello e dei contenuti del formulario e la regolamentazione del trasporto dei rifiuti, ivi inclusa l'individuazione delle tipologie di rifiuti che per comprovate ragioni tecniche, ambientali ed economiche devono essere trasportati con modalità ferroviaria;
- m) l'individuazione delle tipologie di rifiuti che per comprovate ragioni tecniche, ambientali ed economiche possono essere smaltiti direttamente in discarica;
- n) l'adozione di un modello uniforme del registro di carico e scarico e la definizione delle modalità di tenuta dello stesso, nonché l'individuazione degli eventuali documenti sostitutivi del registro stesso;
- o) l'individuazione dei rifiuti elettrici ed elettronici;
- p) l'aggiornamento degli Allegati alla parte quarta del nuovo decreto legislativo;
- q) l'adozione delle norme tecniche, delle modalità e delle condizioni di utilizzo del prodotto ottenuto mediante compostaggio, con particolare riferimento all'utilizzo agronomico come



fertilizzante, ai sensi della legge 19 ottobre 1984, n. 748, e del prodotto di qualità ottenuto mediante compostaggio da rifiuti organici selezionati alla fonte con raccolta differenziata;

r) l'autorizzazione allo smaltimento di rifiuti nelle acque marine, in conformità alle disposizioni stabilite dalle norme comunitarie e dalle convenzioni internazionali vigenti in materia, rilasciata dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio su proposta dell'autorità marittima nella cui zona di competenza si trova il porto più vicino al luogo dove deve essere effettuato lo smaltimento ovvero si trova il porto da cui parte la nave con il carico di rifiuti da smaltire;

s) l'individuazione della misura delle sostanze assorbenti e neutralizzanti, previamente testate da Università o Istituti specializzati, di cui devono dotarsi gli impianti destinati allo stoccaggio, ricarica, manutenzione, deposito e sostituzione di accumulatori al fine di prevenire l'inquinamento del suolo, del sottosuolo e di evitare danni alla salute e all'ambiente derivanti dalla fuoriuscita di acido, tenuto conto della dimensione degli impianti, del numero degli accumulatori e del rischio di sversamento connesso alla tipologia dell'attività esercitata.

Valentina Vattani